

Documento di consultazione n. 6/2018

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne “Articolo” e “Comma” andranno inseriti, rispettivamente, l’articolo e il comma cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna “Osservazioni e proposte” andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	Associazione Professionale - CRENCA & ASSOCIATI - Consulenza Attuariale e di Risk Management
---------------------	---

Osservazioni generali

A seguito alla lettura del documento in consultazione n. 6/2018 e della relativa relazione di presentazione, si richiede cortesemente a codesta rispettabile Autorità, di confermare quanto di seguito riportato in merito all'applicabilità ed entrata in vigore della documentazione contrattuale nel documento richiamata e/o disciplinata (lettura che tiene conto della casistica in cui vengano poi confermate, a seguito della consultazione, le date previste e indicate attualmente nello schema di regolamento in consultazione).

Nel caso in cui la nostra interpretazione non fosse corretta, si richiede cortesemente a codesta rispettabile Autorità di indicare quella esatta.

- 1) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP) così come disciplinato dal regolamento di esecuzione UE n. 2017/1469 dell'11/08/2017 deve essere redatto per tutti i prodotti in commercializzazione a partire dal 1/10/2018, quindi sottoscritti a partire da 01/10/2018;
- 2) il DIP aggiuntivo danni, disciplinato dal Doc in consultazione 6/2018, entra in vigore, così come si evince dall'art. 49 del documento posto in pubblica consultazione, a partire dal 01/01/2019 e pertanto va predisposto per tutti i contratti a quella data in commercializzazione e quindi sottoscritti a partire dalla suddetta data.
- 3) Il cliente che acquista una nuova copertura danni nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 riceverà il DIP ai sensi del Regolamento di esecuzione UE n. 2017/1469 dell'11/08/2017 (di cui al punto n. 1 delle presenti osservazioni generali) e il fascicolo informativo di cui al regolamento ISVAP 35 del 26 maggio 2010, ricevendo poi, dopo il 01/01/2019 anche il DIP Aggiuntivo, di cui al documento in consultazione 6/2018.
- 4) A partire dal 01/01/2019, il cliente che acquista una nuova copertura danni, riceverà il DIP ai sensi del Regolamento di esecuzione UE n. 2017/1469 dell'11/08/2017 (di cui al punto n. 1 delle presenti osservazioni generali) e il DIP Aggiuntivo, di cui al documento in consultazione 6/2018.
- 5) La disciplina che regola i taciti rinnovi di contratti emessi antecedentemente all'entrata in vigore della normativa in oggetto e tacitamente rinnovati successivamente segue la disciplina in precedenza indicata per i prodotti commercializzati/sottoscritti di cui ai punti precedenti e in particolare:
 - a. Con riferimento ai contratti tacitamente rinnovati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, nel momento in cui si rinnovano automaticamente, deve essere predisposta e inviata al cliente la nuova documentazione precontrattuale (in questo caso il DIP ai sensi del Regolamento di esecuzione UE n. 2017/1469 dell'11/08/2017), nonché trasmesso, dopo il 01/01/2019 anche il DIP Aggiuntivo, di cui al documento in consultazione 6/2018
 - b.** Con riferimento ai contratti tacitamente rinnovati dopo il primo gennaio 2019, nel momento in cui si rinnovano

